

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il rigetto esplicito del suo reclamo 8 luglio 2004, la decisione di non redigere rapporto informativo per il periodo 2001-2002 e la decisione dell'AIPN di non annoverarla tra i dipendenti di ruolo promossi nel grado C2 con riguardo all'esercizio di promozione 2003;
- condannare la convenuta a pagarle la somma di 3.000 euro a titolo di risarcimento dei danni morali;
- condannare la convenuta alla totalità delle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

La ricorrente, dipendente di ruolo della Commissione, ha preso congedo per malattia nell'ottobre 2002. Dal 1° settembre 2003 percepisce una pensione d'invalidità. L'AIPN ha perciò deciso di non redigere su di lei il rapporto informativo per il periodo 2001-2002. Di conseguenza ella non ha ricevuto punteggi di merito né punteggi di preferenza per l'esercizio di promozione 2003 e il suo nome non è stato inserito nell'elenco dei dipendenti di ruolo promossi nel grado C2.

La ricorrente contesta le decisioni controverse lamentando una violazione dell'art. 43 dello Statuto e delle disposizioni generali d'attuazione di tale articolo (decisione della Commissione 26 aprile 2002), nonché dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione. In tale contesto ella sostiene che la Commissione non era legittimata, alla fine del 2002 ovvero agli inizi del 2003, a considerarla un dipendente di ruolo a meno di un anno dal pensionamento, per il quale non occorre redigere rapporto informativo. Contro la decisione di non promuoverla nel grado C2 la ricorrente fa valere la violazione dell'art. 45 dello Statuto e dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione.

---

**Ricorso del sig. José Antonio Carreira contro l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, proposto l'11 ottobre 2004**

**(Causa T-421/04)**

(2005/C 6/80)

*(Lingua processuale: il francese)*

L'11 ottobre 2004 il sig. José Antonio Carreira, residente in Bruxelles, rappresentato dagli avv.ti Georges Vandersanden e Laure Levi, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro.

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la decisione dell'Agenzia di concedere al ricorrente soltanto una parte dell'indennità differenziale prevista dall'art. 7, n. 2, dello Statuto a seguito dell'interim cui è stato chiamato per il periodo compreso tra il 13 gennaio 2003 e il 15 agosto 2004;
- condannare la convenuta al pagamento del saldo dell'indennità differenziale dovuta ai sensi dell'art. 7, n. 2, dello Statuto;
- condannare la convenuta a tutte le spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

Il ricorrente nella presente causa, il quale, al pari del consigliere giuridico della convenuta, è stato chiamato ad esercitare, ad interim, le funzioni di capo dell'amministrazione dell'Agenzia, a causa del congedo per malattia del titolare del posto di cui trattasi, impugna la decisione dell'AIPN di dividere l'importo dell'indennità differenziale tra le due persone che hanno assicurato l'interim. Egli si è opposto a tale decisione precisando che contestava di aver lavorato a metà tempo in sostituzione del capo dell'amministrazione e che, di conseguenza, egli avrebbe diritto all'intera indennità differenziale oggetto della controversia.

A sostegno delle proprie pretese il ricorrente adduce la violazione dell'art. 7, n. 2, dello Statuto, nonché dei principi di corrispondenza tra grado e impiego, di non discriminazione e di proporzionalità.

Egli sostiene che nel caso di specie è stato altresì violato l'obbligo di motivazione degli atti.

---

**Ricorso del sig. Walter Parlante contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 22 ottobre 2004**

**(Causa T-432/04)**

(2005/C 6/81)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 22 ottobre 2004, il sig. Walter Parlante, residente in Enghien (Belgio), con l'avv. Lucas Vogel, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione, adottata dall'APN il 5 luglio 2004, di rigetto del reclamo del ricorrente datato 26 febbraio 2004, con cui egli censurava la decisione di rifiutargli il beneficio della promozione dal grado C2 al grado C1 per l'esercizio di promozione 2003;
- qualora necessario, annullare anche la decisione originaria, adottata dall'APN nel dicembre 2003, con cui al ricorrente viene rifiutata la promozione dal grado C2 al grado C1, per l'esercizio di promozione 2003;
- condannare la convenuta alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere una violazione dell'art. 45 dello Statuto, una violazione del principio di non discriminazione ed un manifesto errore di valutazione. Secondo il ricorrente, il nuovo procedimento di nomina non garantisce più un esame comparativo corretto ed equo dei meriti individuali dei dipendenti poiché l'esame viene effettuato solo in comparazione con gli altri dipendenti della medesima direzione generale.

Il ricorrente sostiene inoltre che l'art. 12 delle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 45 dello Statuto viola l'art. 45 dello Statuto e costituisce una discriminazione in quanto, durante l'esercizio 2003, a taluni dipendenti sono stati attribuiti punti di precedenza complementari solo perché nel 2002 sono stati proposti per una promozione senza venire effettivamente promossi.

Il ricorrente fa valere anche una violazione del principio di legittimo affidamento.

---

#### **Ricorso proposto il 22 ottobre 2004 da Angela Davi contro Commissione delle Comunità europee**

**(Causa T-433/04)**

(2005/C 6/82)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 22 ottobre 2004 la sig.ra Angela Davi, residente in Bruxelles, rappresentata dall'avv. Lucas Vogel, ha proposto un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione adottata dall'APN il 2 luglio 2004, recante rigetto del reclamo della ricorrente del 1° marzo 2004, con il quale criticava la decisione che le ha negato il beneficio della promozione dal grado C3 al grado C2 per l'esercizio di promozione 2003;
- per quanto necessario, annullare altresì la decisione originaria adottata dall'APN nel dicembre 2003, che ha negato alla ricorrente la sua promozione dal grado C3 al grado C2 per l'esercizio di promozione 2003;
- condannare la convenuta alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

I motivi e i principali argomenti sono identici a quelli fatti valere nella causa T-432/04.

---

#### **Ricorso di Alex Milbert e a. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 22 ottobre 2004**

**(Causa T-434/04)**

(2005/C 6/83)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 22 ottobre 2004 i sigg. Alex Milbert, domiciliato a Hesperange (Lussemburgo), Imre Czigány, domiciliata a Rhode St. Genèse (Belgio), José Manuel De la Cruz González, domiciliato a Bruxelles (Belgio), Viviane Deveen, domiciliata a Overijse (Belgio), Mohammad Reza Fardoom, domiciliato a Roodt-sur-Syre (Lussemburgo), Laura Gnemmi, domiciliata a Hünsdorf (Lussemburgo), Marie-José Reinard, domiciliata a Bertrange (Lussemburgo), Vassilios Stergiou, domiciliato a Kraainem (Belgio), e Ioannis Terezakis, domiciliato a Bruxelles (Belgio), rappresentati dagli avv.ti Gilles Bounéou e Frédéric Frabetti, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.